

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024
E DOCUMENTI ALLEGATI**

**COMUNE DELLA COMUNITA' MONTANA
DEL MONTE ACUTO**

Provincia di SASSARI

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Avv. Enrica Gasperini


L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n.3 del 18/02/2022

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, della Comunità Montana che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE

Avv. Enrica Gasperini



Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024	
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	
Previsioni di cassa	
Verifica equilibrio corrente	
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	
La nota integrativa	
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	
Verifica della coerenza interna	
Verifica della coerenza esterna	
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024.....	
A) ENTRATE	
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	
Spese di personale	
Spese per incarichi di collaborazione autonoma	
Spese per acquisto beni e servizi.....	
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	
Fondo di riserva di competenza	
Fondi per spese potenziali	
Fondo di riserva di cassa	
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	
ORGANISMI PARTECIPATI	
SPESE IN CONTO CAPITALE	
INDEBITAMENTO.....	
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI	
CONCLUSIONI	

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione della Comunità Montana del Monte Acuto ,nominato con delibera assembleare n.8 del 20.09.2021,

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che ha ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dalla giunta in data 16.02.2022 con delibera n.11, completo degli allegati obbligatori;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 16/02/2022 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le verifiche, ove consentito con motivate tecniche di campionamento con criterio logico-sistematico, al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023, con adozione delibera di Assemblea n. 7 del 02/08/2021 sugli Equilibri generali.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.

L'Ente sta gestendo in esercizio provvisorio rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l'Organo di revisione attesta che:

- l'Ente non è strutturalmente deficitario.
- l'Ente non è in disavanzo.
- l'Ente non è in dissesto finanziario.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

L'Ente non ha preliminarmente effettuato un caricamento "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti. Per il prossimo anno si invita a usufruire di detta funzione.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo Assembleare ha approvato con delibera n.3 del 14.05.2021 il rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	2020
Risultato d'amministrazione (A)	3.001.079,49
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>	
Parte accantonata (B)	71.283,00
Parte vincolata (C)	1.438.972,13
Parte destinata agli investimenti (D)	125.897,06
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	1.364.927,30

L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle tabelle riportate al punto 9.11.7 del principio contabile 4/1.

Non sono pervenute comunicazioni dalle quali risultano eventuali debiti fuori bilancio o passività potenziali.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2019	2020	2021
Fondo cassa complessivo al 31.12	3.696.529,78	3.942.965,59	4.459.073,47
<i>di cui cassa vincolata ⁽¹⁾</i>	2.343.553,71	3.287.556,91	2.903.419,87

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il Ministero dell'Interno con Decreto del 24 dicembre 2021, pubblicato nella GU n. 309 del 30.12.2021 ha differimento al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali.

Con la proroga del termine, è stato contestualmente autorizzato l'esercizio provvisorio per il trimestre gennaio-marzo 2022.

Con un emendamento al milleproroghe è stato previsto un ulteriore differimento del termine per approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 al 31 maggio 2022.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art.1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE							
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI							
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	40.038,51	5.777,90	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	2.889.971,94	5.403.796,62	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	1.760.255,13			
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza				
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	3.942.965,59	4.459.073,47		
10000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
20000	Trasferimenti correnti		previsione di competenza	497.917,73	584.945,00	455.945,00	455.945,00
			previsione di cassa	850.263,23	584.945,00		
30000	Entrate extratributarie		previsione di competenza	44.500,00	39.100,00	19.100,00	9.600,00
			previsione di cassa	44.500,00	39.100,00		
40000	Entrate in conto capitale	3.806.544,34	previsione di competenza	7.758.308,60	6.406.811,45		
			previsione di cassa	9.888.112,18	10.213.355,79		
50000	Entrate da riduzione di attività finanziarie		previsione di competenza				
			previsione di cassa				
60000	Accensione prestiti		previsione di competenza				
			previsione di cassa				
70000	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere		previsione di competenza				
			previsione di cassa				
90000	Entrate per conto terzi e partite di giro	290,00	previsione di competenza	488.000,00	455.000,00	455.000,00	335.000,00
			previsione di cassa	480.290,00	455.290,00		
TOTALE TITOLI		3.806.834,34	previsione di competenza	8.780.726,33	7.485.856,45	930.045,00	800.545,00
			previsione di cassa	11.263.165,41	11.292.690,79		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		3.806.834,34	previsione di competenza	13.470.991,91	12.896.930,97	930.045,00	800.545,00
			previsione di cassa	15.206.131,00	15.751.764,26		

Comunità Montana del Monte Acuto

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO		
				PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023	PREVISIONI DELL'ANNO 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	233.577,65	493.457,63	614.322,90	460.045,00	450.545,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*		7.539,90	2.262,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	5.277,90		(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	905.813,00	890.900,55		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	316.473,81	12.297.534,28	11.827.608,07	15.000,00	15.000,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*		5.405.796,62	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	5.405.796,62	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	7.208.722,56	12.184.081,88		
SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA'						
TITOLO 3	FINANZIARIE	-	-	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	-	0,00		
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	-	-	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	-			
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO						
TITOLO 5	TESORIERE/CASSIERE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1.804,91	480.000,00	455.000,00	455.000,00	335.000,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*		0,00	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
		previsione di cassa	482.696,56	456.804,91		
TOTALE TITOLI		591.856,37	13.470.991,91	12.896.930,97	930.045,00	800.545,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*	5.411.074,52	5.413.336,52	2.262,00	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	-	-	-
		previsione di cassa	8.597.232,12	13.531.787,34	-	-
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		591.856,37	13.470.991,91	12.896.930,97	930.045,00	800.545,00
		previsione di competenza di cui già impegnata*	0,00	5.413.336,52	2.262,00	-
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	8.597.232,12	13.531.787,34	0,00	0,00

Le previsioni di competenza rispettano il [principio generale n.16](#) e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2).

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: "Con l'occasione, si rappresenta che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021", costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020".

L'Ente comunque non ha previsto l'applicazione dell'avanzo presunto.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, trattato al punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Totale entrate correnti vincolate a	
Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale	5.277,90
Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
entrata in conto capitale	5.405.796,62
assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
TOTALE	5.411.074,52

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	5.411.074,52
FPV di parte corrente applicato	5.277,90
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	5.405.796,62
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	5.411.074,52
FPV corrente:	5.277,90
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	5.277,90
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	5.405.796,62
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	5.405.796,62
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	5.277,90
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendi	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendi	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	5.277,90
Entrata in conto capitale	5.405.796,62
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	5.405.796,62
TOTALE	5.411.074,52

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	4.459.073,47
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00
2	Trasferimenti correnti	584.945,00
3	Entrate extratributarie	39.100,00
4	Entrate in conto capitale	10.213.355,79
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	455.290,00
TOTALE TITOLI		11.292.690,79
TOTALE GENERALE ENTRATE		15.751.764,26

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
1	Spese correnti	890.900,55
2	Spese in conto capitale	12.184.081,88
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso di prestiti	0,00
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	456.804,91
TOTALE TITOLI		13.531.787,34
SALDO DI CASSA		2.219.976,92

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono sempre partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 comprende la cassa vincolata stimata in euro 2.903.419,87. La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		4.459.073,47	4.459.073,47	4.459.073,47
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			0,00	
2	Trasferimenti correnti		584.945,00	584.945,00	584.945,00
3	Entrate extratributarie		39.100,00	39.100,00	39.100,00
4	Entrate in conto capitale	3.806.544,34	6.406.811,45	10.213.355,79	10.213.355,79
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
6	Accensione prestiti	-	0,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	0,00	0,00	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	290,00	455.000,00	455.290,00	455.290,00
	TOTALE TITOLI	3.806.834,34	7.485.856,45	11.292.690,79	11.292.690,79
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.806.834,34	11.944.929,92	15.751.764,26	15.751.764,26

DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
Spese Correnti	233.577,65	614.322,90	847.900,55	890.900,55
Spese In Conto Capitale	356.473,81	11.827.608,07	12.184.081,88	12.184.081,88
Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	-	-	0,00	0,00
Rimborso Di Prestiti			0,00	0,00
Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	-	-	0,00	0,00
Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	1.804,91	455.000,00	456.804,91	456.804,91
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	591.856,37	12.896.930,97	13.488.787,34	13.531.787,34
SALDO DI CASSA				2.219.976,92

Relativamente alla previsione del Titolo 1° della spesa, la differenza tra la somma dei residui + competenza e quanto effettivamente previsto nella cassa è dovuta al "f.do di riserva ordinario" per €. 7.000,00 previsto solo nella competenza ed il "f.do di cassa" , per €. 50.000,00 previsto solo nella parte della cassa.

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	5277,90	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	624.045,00	475.045,00	465.545,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	614.322,90	460.045,00	450.545,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		15.000,00	15.000,00	15.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento derivante da avanzo corrente	(-)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾				
O=G+H+I-L+M		-	-	-

Le entrate correnti che vanno a copertura delle spese in conto capitale derivano dalle gestioni associate.

N.B. La RGS Circolare n 8 del 15 marzo 2021 ha confermato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito) come già stabilito con Circolare n 5 del 9 marzo 2020. Nella medesima Circolare 8/2021, tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1- bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), la RGS ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della

richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

Utilizzo proventi alienazioni

Il Revisore ricorda che il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente per il 2022 non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017 in quanto non ha mutui in essere.

N.B.: *Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:*

- a) *operazioni di rinegoziazione di mutui,*
- b) *dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi*

Ai sensi dell'articolo 52, comma 1- ter del DI 73/21 (convertito nella Legge 106/21) gli enti locali che hanno contratto il FAL (2013 e 2020) iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio 2022 come "Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità", in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio non sono previste nei primi tre titoli le entrate e nel titolo I spese non ricorrenti.

Si ricorda che nel caso vi fossero, nella nota integrativa debbono essere analizzate le articolazioni e la relazione fra entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Il codice identificativo della transazione elementare delle entrate non ricorrenti è 2, quella delle spese non ricorrenti 4.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni;
- b) condoni;
- c) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- b) non sono state utilizzate delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto;
- c) non sono previsti interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito;
- d) non sono previste garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- e) non sono presenti contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- f) indicazioni del mancato possesso delle partecipazioni;
- g) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**Verifica della coerenza interna**

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione esprime parere all'interno della presente relazione come allegato obbligatorio al Bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 , adottato con atto n. 8 del 09/02/2022.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Il programma triennale, dopo la sua approvazione assembleare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell' Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programma biennale di acquisti di beni e servizi

E' stata adottata la delibera di G.C. n. 9 del 09/02/2022 con la quale si dà atto relativamente al programma biennale di forniture e servizi che questa amministrazione per le annualità 2022 e 2023 non prevede di procedere alla acquisizione di beni e servizi di importo unitario pari o superiore ad € 40.000,00. Nel caso dovessero esserci, dovrà essere adottato il programma e relativo aggiornamento conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. .

Si ricorda comunque che nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si invita pertanto ad adempiere.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto n. 2 del 20/01/2022 secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173 .

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 1 in data 20/01/2022 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007

Il comma 2 dell'articolo 57 del Decreto Fiscale ha abrogato l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

*I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.***

L'Ente comunque non era assoggettato al vincolo di finanza pubblica.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da trasferimenti correnti

La Comunità Montana ha soli 2 trasferimenti correnti relativi a:

- Contributo RAS per gestioni associate anni 2022/2024 €.455.945,00;
- Contributo RAS per e-governance anno 2022 € .129.000,00;

Entrate extratributarie

Le entrate extratributarie della Comunità Montana sono relative a:

- Diritti di segreteria e rogito anni 2022/2024 € . 15.000,00;
- interessi attivi sulle giacenze di cassa anni 2022/2024 € . 100,00;
- incentivi al RUP anno 2022 € . 20.000,00;
- rimborsi ed entrate diverse anni 2022/2024 € . 4.000,00.

Entrate in conto capitale

Sono previsti vari contributi per interventi sui territori che fanno parte della Comunità Montana per un totale complessivo pari ad € . 6.406.811,45 per il 2022 ed € . 0,00 per il 2023/2024.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macroaggregati di spesa corrente è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024
101	Redditi da lavoro dipendente	179.986,90	156.339,00	156.639,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.968,00	10.338,00	10.338,00
103	Acquisto di beni e servizi	277.868,00	148.868,00	158.280,64
104	Trasferimenti correnti	137.500,00	137.500,00	118.287,36
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totale		614.322,90	460.045,00	450.545,00

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2022-2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- la spesa conseguente all'attuazione di detta programmazione per l' anno 2022 è pari ad 168.864,69 mentre per gli anni 2023/2024 è pari ad €.163.572,69 e rientra nei limiti della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 pari ad euro €.219.397,40 (nuovo limite in seguito alla nota n.22350/2020 dell'Assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica - Servizio enti locali) ;
- la spesa a tempo determinato per gli anni 2022/2024 prevista in €.11.370,00 e non supera l'ammontare complessivo sostenuto per la stessa tipologia pari ad euro €. 14.770,17 (non considerando nel tetto di spesa gli assegni familiari) e decurtata dal costo delle stabilizzazioni, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014 , convertito con Legge 114/2014.

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	Previsione 2022
Spese macroaggregato 101	158.645,75	179.986,90
Spese macroaggregato 103	48.021,28	
Irap macroaggregato 102	12.730,53	11.968,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
missioni		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	219.397,56	191.954,90
(-) Componenti escluse (B)		23.090,21
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	219.397,56	168.864,69
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 o comma 562)		

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non sono previste spese per incarichi di collaborazione autonoma.

Nel caso si dovessero prevedere, i contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente dovrà nel caso all'aggiornamento del regolamento per gli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 della Legge 133/2008 ed a trasmetterlo entro 30 giorni alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

L'ente dovrà pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

N.B.

Si evidenzia che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di

servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D. Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

La Comunità Montana non avendo entrate che per legge devono confluire nel FCDE, non ha l'obbligo di costituzione dello stesso.

Infatti "Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2022 - euro 7.000,00 pari allo 1,13% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 7.000,00 pari allo 1,52% delle spese correnti;

anno 2024 - euro 7.000,00 pari allo 1,55% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

L'organo di revisione ricorda che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Si invita pertanto nell'utilizzo eventuale dello stesso al rispetto della normativa vigente.

Fondi per spese potenziali

Non sono previsti altri accantonamenti per passività potenziali.

Nel caso a fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

L'ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 50.000,00.

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento degli stanziamenti di cassa delle spese finali.)*

E' calcolato sulle spese finali di cassa derivabili dal quadro generale riassuntivo del bilancio, che fa riferimento al titolo 1, al titolo 2 e al titolo 3.

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2021) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2020) di almeno il 10%.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio

- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Con il D.L. 152/2021 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose." il legislatore ha apportato un'importante modifica al metodo di calcolo del FGDC per gli anni 2022 e 2023.

L'articolo 9 comma 2 lett. a) prevede: "al comma 861, dopo le parole «amministrativa e contabile.» sono inserite le seguenti: «Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile."

Pertanto, così come è stato per il 2021, anche per gli anni 2022 e 2023 gli enti potranno calcolare lo stock di debito al 31.12 di ciascun anno interessato dal confronto sulla base dei dati presenti nelle proprie scritture contabili e non facendo riferimento al saldo presente in PCC. Resta fermo l'obbligo di riduzione del 10% dello stock di debito da un anno all'altro.

Gli enti che intenderanno beneficiare di tale deroga dovranno però:

- comunicare, anche per gli enti in SIOPE+, alla piattaforma elettronica lo stock di debito al 31.12 di ciascuno dei due anni precedenti a quello in cui si prevede l'iscrizione del FGDC. (entro il 31 gennaio 2022 salvo ulteriori proroghe)
- attestare l'esito positivo della verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Sempre al citato articolo 9 comma 2 è introdotta alla lettera b) la specifica che prevede l'iscrizione del FGDC anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio.

La PCC resta, invece, l'unico riferimento possibile per l'elaborazione dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti.

Preso atto che non vi è disallineamento tra i dati contabili dell'ente ed i dati della PCC.

I dati che l'ente ha comunicato alla PCC ai fini della verifica dell'obbligo di accantonamento al fondo di garanzia sono i seguenti:

Stock debito PCC al 31/12/2021	Stock debito ente al 31/12/2021	Scostamento
0,32	0,32	0,00
Stock debito PCC al 31/12/2020	Stock debito ente al 31/12/2020	Scostamento
1.243,12	1.243,12	0,00
Indicatore tempi medi di ritardo 2021 PCC	Indicatore tempi medi di ritardo 2021 ente	Scostamento
-12	-12	0,00

Non vi è pertanto per l'Ente l'obbligo di istituire il FGDC.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

Il Revisore invita a monitorare il debito commerciale verificando sempre che non ricorrano i presupposti per istituire il "Fondo di garanzia dei debiti commerciali". Nel caso ne ricorrero i presupposti, si esorta ad accantonare immediatamente quanto stabilito dalla normativa vigente.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Ente dà atto della mancanza di partecipazioni in enti societari.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto il 10.12.2021, con proprio provvedimento motivato n. 11, all'analisi dell'assetto complessivo delle società dando atto che non possiede partecipazioni in enti societari, così come già deliberato dal Consiglio Comunitario con atti del 2017/2018/2019/2020.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (1)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	5.405.796,62	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.406.811,45	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento derivanti dall'avanzo corrente	(+)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	11.827.608,07	15.000,00	15.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		-	0,00	0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono stati programmati per gli anni 2022-2024 altri investimenti senza esborso finanziario

Limitazione acquisto immobili

Non è prevista alcuna spesa per acquisto immobili.

INDEBITAMENTO

Non sono mai stati accessi mutui e non è prevista alcuna forma di indebitamento.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2022-2024;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i relativi finanziamenti.

Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Il revisore invita l'Ente ad effettuare preliminarmente un invio "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori) prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio per verificare eventuali inesattezze dei dati predisposti.

Si riportano alcune disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2022 n.234/2021

Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza (art. 1, commi 74-84)

La norma prevede una serie di disposizioni in materia di reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

La norma prevede l'obbligo per i Comuni, nell'ambito dei PUC, di avvalersi di almeno un terzo dei beneficiari di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai PUC). Si precisa che resta fermo che, in caso di non adesione ai progetti da parte dei percettori di RdC, è disposta la decadenza dal beneficio (In particolare, viene rafforzato il sistema di "precompilazione" delle domande di RdC, affinché siano automaticamente inseriti nelle stesse i dati già in possesso dell'Amministrazione (e quindi già verificati). L'obiettivo è inserire in modalità precompilata i dati dichiarati a fini ISBE e i dati già in possesso di INPS (Anagrafe tributaria, Anagrafe dei conti di gioco, del Catasto, del PRA, registro delle imbarcazioni da diporto etc...).

Si prevede che i Comuni effettuino controlli a campione sui requisiti per il Rdc dei nuclei familiari, sia al momento della presentazione della domanda, sia dopo l'erogazione del beneficio (per verificare la permanenza di quei requisiti). La disposizione è tesa ad un maggior controllo anche da parte dei Comuni sulla sussistenza dei requisiti per la prestazione. Sia al momento sia dopo l'erogazione del beneficio, si segnala che risponde di danno erariale il RUP del Comune che non esercita il potere di controllo sui dati anagrafici e non li comunica.

Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l'infanzia (art. 1, commi 172-173)

Si dispone l'incremento delle risorse aggiuntive da ripartire nell'ambito del FSC a titolo di rafforzamento del servizio Asili nido, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in età 0-2 anni. Le risorse assegnate ammontano a 120 milioni di euro per il 2022, per poi crescere annualmente fino a 450 milioni per il 2026 e a 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2027.

Viene così ulteriormente potenziato il dispositivo già introdotto dalla legge di bilancio per il 2021, anche in connessione con il massiccio intervento di carattere infrastrutturale in corso di attivazione con il PNRR.

La norma dispone inoltre l'esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di "deficitarietà strutturale" (ex art. 243 TUEL)

Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili (art. 1, comma 174).

Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale di 30 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro e 120 milioni a decorrere dall'anno 2027, con l'istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne (art. 1, commi 353-356)

Si prevede un contributo per gli anni 2022 e il 2023 per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei Comuni con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, a favore degli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in tali Comuni. Gli Enti locali possono concedere in comodato beni

immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani.

Fondo unico nazionale per il turismo (art. 1, commi 366-372)

Viene istituito un Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, è istituito un altro Fondo nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Messa in sicurezza strade (art. 1, commi 407-414)

Vengono assegnati ai Comuni 200 milioni di euro per il 2022 e 100 milioni di euro per il 2023 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. L'importo del contributo è modulato a seconda degli abitanti di ciascun Comune, in cifra fissa, a seconda della classe demografica di appartenenza (da 10 mila euro per gli enti fino a 5 mila abitanti, a 350 mila euro per le città maggiori).

Rifinanziamento progettazione definitiva ed esecutiva a favore degli enti locali (art. 1, comma 415)

La norma prevede l'incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 delle risorse assegnate agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. È inoltre assegnata la massima priorità nell'assegnazione dei contributi ai progetti connessi agli investimenti del PNRR.

Rifinanziamento aree interne (art. 1, commi 418-419)

Si dispone il rifinanziamento della Strategia Nazionale Aree interne con un incremento di 20 milioni per il 2023 e 30 milioni per il 2024 per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria delle aree interne.

Rigenerazione urbana per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (art. 1, commi 534-542)

Vengono assegnati contributi per favorire investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale anche ai comuni di medio-piccole dimensioni, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

In particolare, possono richiedere i contributi:

a) i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal Comune capofila;

b) i Comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall' articolo 2, comma 2, del citato DPCM e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno.

Le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici devono essere comunicate dai Comuni beneficiari al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun Comune è determinato con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022.

Qualora l'entità delle richieste superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM).

Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali, Comuni della Sicilia e della Sardegna (art. 1, comma 563)

La norma comporta l'incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale di 44 milioni di euro per il 2022, di 52 milioni per il 2023, di 60 milioni per il 2024, di 68 milioni per il 2025, di 77 milioni per il 2026, di 87 milioni per il 2027, di 97 milioni per il 2028, di 107 milioni per il 2029, di 113 milioni a decorrere dal 2030. L'intervento è finalizzato ad assicurare anche ai Comuni della Sicilia e della Sardegna le risorse finanziarie per il perseguimento dei Lep, o di obiettivi di servizio incrementali, in materia di funzioni sociali, allineando le risorse aggiuntive a quanto già stabilito dal 2021 per i Comuni delle regioni a statuto ordinario.

Rifinanziamento del fondo di cui all'art. 53 del d.l. 104/2020 ed estensione ai Comuni delle regioni Sicilia e Sardegna (art. 1, commi 565-566)

L'articolo 53 del decreto legge n. 104 del 2020 e il comma 775 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115/2020, hanno previsto l'istituzione di un fondo (100 milioni di euro per l'anno 2020, 150 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022) per favorire il risanamento finanziario dei comuni in predissesto, il cui deficit strutturale è imputabile sostanzialmente alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative.

La norma in oggetto, in considerazione delle difficoltà strutturali degli enti e della necessità di assicurare condizioni più favorevoli per la predisposizione del bilancio di previsione 2022-2024, prevede un rifinanziamento dell'intervento stesso. L'intervento viene inoltre esteso anche ai Comuni della Sicilia e della Sardegna con previsione di introduzione delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard nei rispettivi territori.

In particolare, agli enti locali della Sicilia e della Sardegna, che non hanno partecipato al riparto delle risorse previste per le medesime finalità negli anni precedenti, è riservato l'importo di 50 mln per l'anno 2022 e partecipano alle nuove risorse relative agli anni 2022 e 2023.

Si prevede, infine, che il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente non possa essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 nettizzato dei contributi allo scopo già assegnati in passato. Il contributo è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali (art. 1, commi 583-587)

Si prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrato al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

- a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i Sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

- f) 30 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

La norma prevede inoltre che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. **Dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.**

Vengono adeguate le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto del comma 583.

Vengono stanziati le risorse per l'attuazione della presente norma incrementando di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Infine si demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati e dispone che i comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali (art. 1, commi 590-591)

La norma interviene sull'articolo 1, commi 829 e 831, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando il termine della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, dal 30 giugno 2022 al 31 ottobre 2022; in tale data si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. La proroga si rende necessaria per poter avere un tempo congruo di analisi ed elaborazione dei dati delle certificazioni trasmesse dagli enti locali, tenendo conto del fatto che la certificazione della perdita di gettito e dell'andamento della spesa per l'anno 2021 è prevista per il 31 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 827, della richiamata legge n. 178 del 2020.

Disposizioni in materia di trattamento accessorio (art. 1, commi 604-606)

Comuni, Regioni e province possono aumentare, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato le risorse destinate al trattamento accessorio del personale.

Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali (art. 1, commi 610- 611)

Viene ribadito che, per il personale dei Comuni, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024 sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse come previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali (commi 706-707)

La norma proroga le disposizioni di esonero di cui all'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, **fino al 31 marzo 2022.**

Pertanto, sono prorogate fino al 31 marzo 2022, le seguenti misure:

- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 per le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico;

- l'esonero dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della legge n. 160/2019 per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

- le misure di semplificazione per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse: le domande sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui DPR 160/2010, e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;

- le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane tavolini, sedute e ombrelloni: la posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

Inoltre per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022.

La copertura degli oneri, pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2022 è ottenuta mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, c. 200, della legge n. 190/2014 come incrementato dalla presente legge di bilancio.

Misure per la proroga dei contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti esterni alla pubblica amministrazione (art. 1, comma 995)

La norma consente alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell'ambito della rispettiva autonomia, di prorogare i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata.

Rilevazione dei Provvedimenti di revisione periodica delle Società Partecipate e del Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti

Con l'Avviso 7 febbraio 2022, il Mef – Dipartimento del Tesoro, ha reso noto l'avvio dell'acquisizione dei Provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e il Censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31 dicembre 2020 da effettuare entro il 13 maggio 2022, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>:

•il Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2020, adottato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del Dlgs. n. 175/2016;

•la Relazione, approvata entro il 31 dicembre 2021, sull'attuazione del precedente "Piano di razionalizzazione", ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Dlgs. n. 175/2016;

•le partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 in Società e in soggetti di forma non societaria, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014;

• i rappresentanti in Organi di governo di società ed enti al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del Dl. n. 90/2014).

Pertanto, le Amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Tusp (Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, i loro Consorzi o Associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli Enti pubblici economici e le Autorità di Sistema portuale) sono tenute a comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il Censimento annuale delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020, nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del Tusp (esito della revisione, stato di attuazione

del precedente "Piano di razionalizzazione") e devono altresì caricare dell'applicativo i Provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20 del Tusp.

Ai fini della trasmissione del Provvedimento alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del Tusp, deve essere utilizzato esclusivamente l'applicativo "Partecipazioni".

Resta fermo l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Tusp.

Le Amministrazioni devono comunicare le partecipazioni in soggetti di forma giuridica non societaria (es. Fondazioni, Consorzi, Aziende speciali, ecc.) e le informazioni relative ai propri rappresentanti in Organi di governo di Società ed Enti, partecipati o meno.

Per entrambi i richiamati adempimenti, è previsto l'obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l'applicativo.

Nel caso di Amministrazioni soggette al Tusp deve essere caricato a sistema il Provvedimento, adottato dall'Organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Faq Arconet n. 43 del 31 gennaio 2021: utilizzo risorse del "Fondone" e dei ristori specifici oltre il 31 dicembre 2021 e loro Certificazione

La Ragioneria generale dello Stato, in data 31 gennaio 2022, ha pubblicato sul proprio sito la Faq. n. 43.

In particolare, il quesito a cui risponde RgS è il seguente: "È possibile utilizzare le risorse del 'Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali' (art. 106, DI. n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39, del DI. n. 104/2020, e dall'art. 1, comma 822, della Legge n. 178/2020) e le risorse assegnate a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da 'Covid-19' anche oltre il 31 dicembre 2021?".

In risposta a tale quesito, la RgS informa che l'art. 13 del DI. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli Enti a valere sul "Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali" e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021 possono essere utilizzate dagli Enti anche nell'anno 2022.

Pertanto, è ribadito che possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2022 le seguenti risorse:

1. "Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali" anni 2020 e 2021, a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19";
2. ristori specifici di spesa che rientrano nelle Certificazioni di cui all'art. 1, comma 827, Legge n. 178/2020, e all'art. 39, comma 2, del DI. n. 104/2020, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate.

Viene rammentato che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della Certificazione della "perdita di gettito", se impegnate entro il 31 dicembre 2022 nel rispetto dei Principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il "Fondo pluriennale vincolato di spesa" (corrente e/o in c/capitale).

In merito al termine di utilizzo del "Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni nelle Aree interne di cui all'art. 1, comma 65-ter, della Legge n. 205/2017", si fa rinvio a quanto indicato nella Faq n. 4 pubblicata dall'Agenzia per la Coesione territoriale.

La Faq conclude specificando che le risorse del richiamato "Fondone" che, dalla Certificazione trasmessa o da trasmettere dagli Enti per gli anni 2020, 2021 e 2022, dovessero risultare non utilizzate – a copertura di minori entrate e/o maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da "Covid-19" – saranno trattate in sede di conguaglio finale (quindi con possibilità che ne venga richiesta la restituzione a seguito delle valutazioni da parte del "Tavolo tecnico"), unitamente alle risorse assegnate a ristoro di specifiche minori entrate, assegnate e non utilizzate nel triennio 2020-2022; con riguardo ai ristori specifici di spesa assegnati per l'anno 2020 e per l'anno 2021, l'eventuale quota non utilizzato dagli stessi, entro il termine del 31 dicembre 2022, sarà rilevata con la "terza" Certificazione sulla "perdita di gettito" da inviare nel 2023.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE
Avv. Enrica Gasperini

